

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**Prestazioni a Sostegno del Reddito** □

**Roma, 17 Gennaio 2007**

**Circolare n. 17**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Membri del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati

**OGGETTO: ||Indennità antitubercolari||**

**SOMMARIO:** *Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2006*

Per effetto degli aumenti determinati dall'art.1 e dall'art.2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 294 del 19.12.2006 - nelle misure, rispettivamente del 1,7% dal 1° gennaio 2006 (come già anticipato con D.M. del 18 novembre 2005) e (in via provvisoria) del 2 %, dal 1° gennaio 2007 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, per il 2006 e per il 2007 sono i seguenti:

	1° gennaio 2006	1° gennaio 2007
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.	Euro 11,21	Euro 11,43
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art.1 della legge n.419/1975 (1).	Euro 5,60	Euro 5,71
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).	Euro 18,67	Euro 19,04
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera).	Euro 9,34	Euro 9,53
Assegno di cura o di sostentamento (mensile).	Euro 75,28	Euro 76,79

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza, tenuto conto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà opportunamente adeguata.

Si rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (2). In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 11,43, dovrà essere erogata quest'ultima.

Il Direttore Generale  
Crecco

(1) v. "Atti Ufficiali" 1975, pag.1692

(2) v. "Atti Ufficiali" 1971, pag. 162